

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITA' TELEMATICA

Approvato in schema con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 53 del 19/12/2023 Parere obbligatorio della Comunità del Parco reso con Deliberazione n. 19 del 19/12/2023 Approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 57 del 19/12/2023

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute della Comunità del Parco dell'ente regionale di gestione del Parco delle Orobie bergamasche.
- 2. Il medesimo regolamento si applica anche alle riunioni del Consiglio di Gestione, della Commissione per il Paesaggio e della Delegazione Trattante, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per "modalità telematica" si intende la modalità di partecipazione da remoto in modalità sincrona alle sedute, con possibilità per tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'ente, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi che consenta anche il collegamento di utenze connesse dalla rete telefonica generale.

Art. 3 – Requisiti tecnici minimi

- 1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali, nelle ipotesi di cui all'art. 2 presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a:
- a) garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Comunità del Parco, del Consiglio di Gestione, della Commissione per il Paesaggio e della Delegazione Trattante, che intervengono in teleconferenza;
 - b) regolare lo svolgimento delle adunanze;
- c) garantire la percezione audiovisiva tra tutti i membri assicurando la perfetta parità di partecipazione al dibattito;
- d) consentire a tutti i componenti della Comunità del Parco, del Consiglio di Gestione, della Commissione per il Paesaggio e della Delegazione Trattante, di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- f) consentire al Segretario di comprendere quanto accade e viene deliberato nel corso delle sedute della Comunità del Parco, del Consiglio di Gestione, della Commissione per il Paesaggio e della Delegazione Trattante, particolarmente in caso di proposte di emendamenti, che devono essere resi conoscibili possibilmente prima della seduta.
- 2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica, di sistemi informatici di condivisione di files.

Art. 4 - Convocazione delle sedute

- 1. La convocazione delle sedute della Comunità del Parco, del Consiglio di Gestione, della Commissione per il Paesaggio e della Delegazione Trattante, deve essere inviata a tutti i componenti secondo le modalità previste per l'adunanza ordinaria, indicando la piattaforma telematica utilizzata.
- 2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica.

Art. 5 – Partecipazione alle sedute

- 1. Il componente della Comunità del Parco, del Consiglio di Gestione, della Commissione per il Paesaggio e della Delegazione Trattante, che partecipa in videoconferenza, deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
- 2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
- 3. Ciascun consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale. L'accesso dovrà avvenire usando il proprio nome e cognome anagrafico o comunque assicurando la riconoscibilità con la propria immagine.

Art. 6 – Accertamento del numero legale

- 1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei consiglieri/commissari/delegati e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
- 2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
- 3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i consiglieri/commissari/delegati presenti in aula sia quelli collegati da remoto.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

- 1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
- 2. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti dalle Leggi e dai Regolamenti.
- 3. Il Presidente presiede, a norma di Statuto e/o di regolamento, i lavori dell'assemblea.

- 4. Lo stesso Presidente, supportato dal Segretario, assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
- a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Comunità del Parco che sia impossibilitato a collegarsi in modalità telematica; in alternativa il Presidente potrà disporre una breve sospensione dei lavori, esperire il collegamento e, nel caso in cui fosse impossibile anche tale soluzione, il consigliere verrà considerato assente giustificato.
- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero dei consiglieri sufficiente a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta.
- 5. Il Segretario dell'ente, al fine di accertare l'esistenza e la qualità della connessione, può procedere in ogni momento alla verifica, con appello nominale e riscontro in video, nei confronti dei consiglieri collegati in modalità telematica.
- 6. Nel caso in cui la seduta avvenga integralmente da remoto, senza la presenza in sede di alcun componente o del Segretario, la pubblicità della seduta stessa è garantita mediante un collegamento simultaneo con i consiglieri, nelle forme che saranno ritenute più idonee.
- 7. Le medesime regole vengono applicate durante le sedute del Consiglio di Gestione, e gestite dal Presidente con il supporto del Segretario dell'ente.
- 8. Le medesime regole vengono applicate durante le riunioni della Commissione per il Paesaggio, e gestite dal presidente e dal componente con funzioni di segretario della commissione stessa.
- 9. Le medesime regole vengono applicate durante le riunioni della Delegazione Trattante, e gestite dal Segretario dell'ente.

Art. 8 - Sedute in forma mista

- 1. Le sedute della Comunità del Parco, del Consiglio di Gestione, della Commissione per il Paesaggio e della Delegazione Trattante, possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
- 2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i partecipanti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

Art. 9 - Interventi nel corso della seduta

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri secondo le ordinarie modalità. I modi di intervento sono definiti al momento della seduta dal Presidente, il quale espone a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.

- 2. I Consiglieri potranno intervenire uno alla volta, dopo aver chiesto la parola.
- 3. Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola, prenota l'intervento dandone comunicazione al Presidente mediante gli strumenti messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, oppure con visibile alzata di mano.
- 4. Il Presidente accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate secondo le modalità sopra espresse.
- 5. A nessuno, escluso il Presidente ed il Segretario, è permesso interrompere l'oratore che partecipi in videoconferenza. In caso di interruzione da parte di un Consigliere o altro partecipante alla seduta, il Presidente, anche tramite il Segretario, previo avvertimento, può togliere la parola avvalendosi delle funzioni del supporto tecnico utilizzato.
- 6. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il Segretario, anche su indicazione del Presidente, provvede immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.
- 7. In caso di presentazione di interrogazioni urgenti o emendamenti a delibere in discussione durante la seduta, gli stessi possono essere condivisi mediante piattaforma di videoconferenza in uso o mail; il Segretario leggerà quindi il documento ricevuto a tutto il consiglio dichiarandolo acquisito in corso di consiglio.

Art. 10 - Votazioni

- 1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
- 2. Il voto è espresso:
- a) per chiamata nominale da parte del Presidente o del Segretario, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
- c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
- 3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
- 4. In caso di comprovate difficoltà tecniche, il voto potrà essere manifestato anche per alzata di mano o via chat.
- 5. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

- riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibiliti a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del consiglio.
- 6. Il consigliere che non intendesse partecipare alla votazione lo deve espressamente dichiarare nel momento in cui viene chiamato per il voto.

Art. 11 – Votazioni a scrutinio segreto

- 1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
- 2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12 - Verbale di seduta e deliberazioni

- 1. Nel verbale della seduta, qualora predisposto a parte, e direttamente nelle deliberazioni deve essere riportata:
 - a) la modalità di svolgimento della seduta, da remoto o in forma mista;
- b) la presenza di ciascun partecipante presso la sede istituzionale dell'ente, oppure collegato da remoto a mezzo dispositivo telematico;
 - c) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- d) la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - e) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- f) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Segretario, e l'esito della relativa votazione.
- 2. La registrazione audio-video della seduta, ove ritenuta necessaria, verrà conservata agli atti della Segreteria dell'ente per la durata prevista dalle norme in vigore.
- 3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria dell'ente per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 13 - Riunioni del Consiglio di Gestione, della Commissione per il Paesaggio e della Delegazione Trattante

1. Le sedute del Consiglio di Gestione, della Commissione per il Paesaggio e della Delegazione Trattante sono segrete.

- 2. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con modalità semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
- 3. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.
- 4. Il Consiglio di Gestione può deliberare un ulteriore dettaglio della presente regolamentazione, se reputato necessario.

Art. 14 – Protezione dei dati personali

- 1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti della Comunità del Parco, i Dipendenti dell'ente e gli altri soggetti che partecipano alla seduta consiliare e, in particolare, coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
- 2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare persone terze, anche eventualmente presenti in sala, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti della Comunità del Parco.
- 3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15 – Disposizioni transitorie finali

- 1.Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, trova applicazione lo Statuto dell'ente.
- 2. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio di Gestione, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso e viene pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente.